

Civile Ord. Sez. 6 Num. 426 Anno 2018

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 11/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 533–2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- *ricorrente* -

contro

MAENZA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. salvo MUSCARA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore in Catania, viale della Libertà, n. 185;

- *controricorrente* -



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 2015/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, Sezione staccata di CALTANISSETTA, depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI;

RILEVATO

- che in controversia relativa ad impugnazione di un atto di diniego di annullamento in autotutela di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP relativamente all'anno di imposta 2001, la sentenza di primo grado che, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo illegittimo il diniego impugnato perché privo di motivazione, la CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiara inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate per difetto di specificità dei motivi, in violazione del disposto di cui all'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992;

- che avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso;

- che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

- che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata;

CONSIDERATO

- che con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR sancito l'inammissibilità

dell'appello in quanto «ripropone i medesimi motivi di costituzione nel giudizio di primo grado», senza specifiche ed inerenti censure alla sentenza appellata;

– che va preliminarmente precisato che è infondata l'eccezione sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del motivo in esame per difetto di autosufficienza, «per non avere l'Agenzia delle entrate riproposto i motivi di gravame idonei ad aggredire le statuizioni di primo grado» (così a pag. 4 del controricorso), in quanto riproduzione del tutto superflua ai fini della valutazione del motivo di ricorso in esame avendo la stessa CTR dato atto che l'appellante «ripropone i medesimi motivi di costituzione nel giudizio di primo grado»;

- che il motivo di ricorso è all'evidenza fondato e va accolto;

– che, invero, i giudici di merito non si sono attenuti al principio, più volte ribadito da questa Corte e che va confermato, non sussistendo né essendo stati prospettate valide ragioni per discostarsene, secondo cui «nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf. Cass. n. 25553 del 2017, di questa Sottosezione, e la giurisprudenza ivi richiamata);

– che al riguardo pare opportuno precisare che le affermazioni della CTR, di non inerenza dei motivi di impugnazione proposti dall’Agenzia delle entrate di con divisibilità delle motivazioni dei primi giudici in ordine alla necessaria motivazione dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria, ove intese come espressione di esame nel merito delle questioni poste dalle parti, si pongono in contrasto con il principio secondo cui «la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio determina il difetto della "potestas iudicandi" del giudice in relazione al merito della controversia, la cui rilevabilità d'ufficio è compatibile con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., trattandosi di vizio attinente all'esistenza stessa del potere giurisdizionale nel caso concreto. Ne consegue che le eventuali argomentazioni di merito, rese "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all'impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile» (Cass. n. 27049 del 2014);

- che resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-*quater* d.l. n. 564 del 1994 e del d.m. n. 37 del 1997, sostenendosi che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto di diniego di autotutela per motivi attinenti al merito dell’atto impositivo divenuto definitivo;

- che, conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà a rivalutare la vicenda processuale e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità;

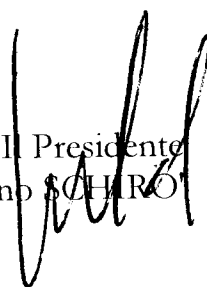
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,

alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, il 6/12/2017

Il Presidente
Stefano SCHIRO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Funzionario Giudiziario